

di Roberto Barani* e Stefano Zanichelli**

COINVOLGIMENTO NELLA COMPRAVENDITA DI ANIMALI



• LA FEDERAZIONE

“Con sempre maggiore frequenza le dispute conseguenti ad atti di compravendita di animali finiscono davanti al giudice, il quale, per decidere, deve avvalersi della consulenza di un Medico Veterinario.”

La compravendita è quel contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa (es. cane) verso il corrispettivo di un prezzo che deve essere determinato o determinabile. La vendita di un cane non prevede la forma particolare (es. scritta), ma è comunque circondata da una serie di garanzie. Il medico veterinario potrà pertanto essere chiamato ad esprimere il proprio giudizio circa l'eventuale preesistenza dei vizi del-

l'animale al momento del trasferimento del diritto, oppure circa la presenza o meno di sintomi inequivocabili ai fini della decorrenza del termine per la denuncia dei vizi e molto altro ancora. I medici veterinari sono, in sostanza, gli “arbitri” del giudizio instauratosi a seguito della conclusione di atti di compravendita. Si aprono per i medici veterinari nuove opportunità professionali per la consulenza verso privati “pre e post atto di compravendita” e verso i giudici eventualmente aditi; prestazioni professionali che potrebbero generare ipotesi di responsabilità professionale.

IL VENDITORE

In base a quanto dispone il codice civile le obbligazioni che si assume il venditore sono di consegnare il cane e di garantire il compratore da eventuali vizi del cane.

L'obbligazione assunta dal venditore non si sostanzia unicamente nel consegnare il cane, ma deve fornire all'acquirente la "garanzia per i vizi" ossia le imperfezioni o alterazioni della cosa venduta (cane). Il compratore non ha il diritto di protestare per qualsiasi difetto, anche minimo, della cosa (cane) acquistata. Potrà farlo solo se il cane



presenta vizi "redibitori" dal latino redhibere (restituire) ossia vizi non irrilevanti, tali da poter generare la risoluzione del contratto. Deve trattarsi di vizi che rendono il cane "inidoneo all'uso a cui è destinato" o tali da "diminuirne in modo apprezzabile" il suo valore. Il vizio redibitorio si ha, dunque, quando il difetto pregiudichi in modo rilevante la funzione a cui era destinato il cane (guardia, compagnia, competizioni - esposizioni) o il suo valore.

E' da dire che, normalmente le caratteristiche che rendono i vizi redibitori, si verificano entrambe; se un cane è inidoneo all'uso difficilmente il suo valore non sarà diminuito in modo apprezzabile, ma possono esistere imperfezioni (ad esempio sotto il profilo estetico) che diminuiscono in modo apprezzabile il valore del cane, ma non lo rendono inidoneo all'uso (ad esempio il servizio di guardia). Il giudizio circa la idoneità all'uso desiderato deve essere formulato in relazione alla qualità dichiarata del cane; è così che se certe imperfezioni possono essere tollerate in un cane dichiarato di qualità corrente od inferiore alla media, certamente non lo sono in un cane dichiarato di qualità superiore alla media. Le imperfezioni che non incidono sulla idoneità all'uso, vengono ad avere rilievo solo per la apprezzabile diminuzione di valore del cane che possono derivare.

GARANZIA PER I VIZI

Appurata l'esistenza della imperfezione "rilevante" passiamo a vedere come e se trova applicazione la garanzia per i vizi. Ovviamente, la garanzia è limitata ai vizi già esistenti al momento del trasferimento del diritto. Tale requisito si spiega, nel senso che i deterioramenti sopravvenuti dopo il trasferimento del diritto non riguardano l'esattezza della attribuzione patrimoniale, ma appartengono alla sfera dei rischi che incombono sul compratore, quale nuovo proprietario. Diffuse formule dottrinarie affermano che il vizio rileva anche quando esso si manifesti in un secondo tempo purché ne siano preesistenti "il germe, l'origine, la causa, la radice". Queste opinioni sembrano sostanzialmente esatte, là dove si aggiunga, tuttavia, che nella cosa, al momento del trasferimento del diritto, il germe o la radice devono sussistere in modo obiettivamente apprezzabile, in modo tale

che si possa dire, sia pure a seguito di un esame particolarmente approfondito, che il cane era già "viziato", proprio perché sussisteva la ragione patologica che avrebbe portato necessariamente all'esistenza del vizio. L'onere della prova anche sulla preesistenza del vizio al trasferimento del diritto è a carico del compratore.

La garanzia non è dovuta se, al momento del contratto, il compratore conosceva i vizi; in tal caso egli ha accettato la cosa così com'era, tenendo conto del suo stato nella determinazione del prezzo, né potrebbe essergli concesso di pentirsi.

La garanzia non è dovuta anche nel caso in cui i vizi erano facilmente riconoscibili. Sono ritenuti tali quei vizi che si manifestano in modo da poter essere avvertiti con un minimo sforzo diligente, e quindi, anche ad un esame superficiale del cane; e sotto questo profilo, si deve dire che la facile riconoscibilità non coincide interamente con l'evidenza del vizio. Non è, cioè, che i vizi apparenti e vizi facilmente riconoscibili coincidano. Possono sussistere vizi apparenti e non però di facile riconoscibilità. Deve escludersi, quindi, che il vizio possa dirsi facilmente riconoscibile quando il suo accertamento richiederebbe l'impiego di nozioni e di mezzi tecnici. Al compratore può farsi carico di non aver compreso ciò che era avvertibile in base a nozioni elementari socialmente notorie, non di avere ommesso un esame tecnicamente adeguato del bene. Infine, occorre precisare che, anche quando i vizi siano facilmente riconoscibili, la garanzia è ugualmente dovuta se il venditore ha dichiarato che il cane era immune da vizi (art. 1491 c.c.). Questa disposizione ha lo scopo di tutelare l'affidamento che nel compratore ha determinato quella dichiarazione del venditore; questi, infatti, fidandosi della dichiarazione ricevuta, potrebbe essere indotto ad esaminare il cane con diligenza anche inferiore alla minima o addirittura a non esaminarla del tutto; e di ciò non gli si può far colpa. Quindi, la norma si applica anche se il venditore era in buona fede, cioè ignorava i vizi e, addirittura, anche se non vi è stata sua colpa nell'averli ignorati. Il vizio viene, allora, trattato a tutti gli effetti come vizio non facilmente riconoscibile.

Occorre, comunque, che la dichiarazione del venditore sia specifica ed inequivoca; generiche assi-

di Roberto Barani* e Stefano Zanichelli**

curazioni (spesso riconducibili a tradizionali formule mercantili) non sembrano all'uopo sufficienti. La garanzia per i vizi, costituisce un elemento naturale del contratto, nel senso che essa, può essere, con pattuizione espressa, o esclusa o diversamente regolata dalle parti.

La pattuizione che esclude o limita tale garanzia non ha effetto quando i vizi sono stati, in mala fede, taciuti dal venditore. Attenzione, deve trattarsi di comportamento doloso, ossia l'esistenza del vizio deve essere stata scientemente taciuta. Invece, se il venditore, pur conoscendo i vizi, li ha taciuti al compratore per semplice colpa, ad esempio per dimenticanza, o perché li ha ritenuti di entità trascurabile o perché credeva che si sarebbero con il tempo autoeliminati, in base ad un processo naturale, la pattuizione non viene meno.

Il patto di esclusione o di limitazione della garanzia incontra il limite dell'art. 1229 c.c. tale norma sancisce la nullità delle clausole che escludono o limitano la responsabilità del venditore per dolo o colpa grave (in base ad un orientamento giurisprudenziale spetta al venditore dimostrare l'insussistenza di dolo o colpa grave nell'aver taciuto i vizi).

IL COMPRATORE

Il compratore è tenuto a denunciare l'esistenza di vizi entro 8 giorni che decorrono dalla consegna della cosa per i vizi apparenti o dalla scoperta se si tratta di vizi occulti. La scoperta ricorre allorché il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva della esistenza del vizio (la Cassazione ha affermato che la certezza dell'esistenza di vizi negli animali si ha quando si sono manifestati con sintomi inequivocabili). La denuncia non è però necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato. L'occultamento dei vizi non può consistere nel semplice silenzio da parte del venditore, ma esige una particolare attività illecita del venditore stesso diretta, con adeguati accorgimenti a nascondere il vizio dell'animale.

Se vengono riscontrati vizi nel cane il compratore avrà diritto di chiedere, a sua scelta la risoluzione del contratto (restituzione del cane contro la restituzione del prezzo) oppure la riduzione del prezzo in proporzione alla minore funzionalità o al

minore valore del cane, salvo in ogni caso in diritto al risarcimento del danno, a meno che il venditore provi di aver ignorato senza colpa i vizi dell'animale. Il compratore, una volta denunciati tempestivamente i vizi, dovrà agire legalmente entro un anno dalla consegna del cane. Identica tutela è riservata al compratore qualora il cane venduto non abbia le qualità promesse ossia specificamente garantite dal venditore al momento della conclusione del contratto o quelle essenziali per l'uso a cui il cane è destinato (compagnia, gara, ecc.).

PARTICOLARI FORME DI VENDITA

Come detto, la compravendita del cane è trattata dal codice civile alla stregua della vendita di cose mobili e pertanto è possibile il ricorso a particolari forme di vendita quali:

- **la vendita con riserva di gradimento** (art. 1520 c.c.) che costituisce, in sostanza, una opzione: infatti, vincolato è soltanto il venditore, ed il contratto si perfeziona, obbligando pure il compratore, soltanto quando costui comunica al venditore che il cane è di suo gradimento;
- **la vendita a prova** che è una vendita sottoposta alla condizione sospensiva che il cane possieda le qualità pattuite o sia idoneo all'uso a cui verrà destinato (art. 1521 c.c.). La differenza tra i due tipi di vendita consiste nel fatto che mentre il patto di prova comporta un accertamento della corrispondenza della cosa venduta ai requisiti pattuiti nonché dell'esistenza delle qualità essenziali e dell'assenza di vizi, il patto di gradimento implica un semplice esame della cosa attraverso il quale sia possibile controllare se sussistano o no le caratteristiche la cui presenza è ritenuta dalla parte necessaria per esprimere il proprio apprezzamento.

* Dipartimento di Salute Animale, Facoltà di Medicina Veterinaria di Parma

** Consigliere FNOVI, Dipartimento di Salute Animale, Facoltà di Medicina Veterinaria di Parma